



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Provincia di Taranto
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

AGER
protocollo@pec.ager.puglia.it

Cisa s.p.a.
eleonora.palmieri@pec.cisaonline.it

Regione Puglia - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

e p. c. Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

**Assessore al Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione
territoriale, Assetto del territorio**
Presidente della Giunta Regionale
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
segreteria.presidente@regione.puglia.it

**Consigliere delegato per le materie Paesaggio e Urbanistica,
Pianificazione territoriale, Assetto del territorio**
Avv. Stefano Lacatena
lacatena.stefano@consiglio.puglia.it

**OGGETTO: Impianto di trattamento/smaltimento rifiuti speciali non pericolosi CISA S.p.A.
C.da Gravinola - Procedimento di V.I.A. ex d.Lgs n.152/2006 del progetto di
"rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con
tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)".**

Con riferimento alla nota di AGER prot. n. 2660 del 30/03/2023 acquisita al prot. n. AOO_145/2861 del 04/04/2023 e alla nota prot. n. 15116 del 20/04/2023 acquisita al prot. n. AOO_145/3498 del 27/04/2023 con cui il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, ha trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 28/03/2023, si rappresenta quanto segue.

Come evidenziato nelle precedenti note e da ultimo con la nota prot. n. AOO_145/2575 del 24/03/2023, con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure



in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali.”*

Visto l'atto unilaterale d'obbligo trasmesso dalla società CISA con nota n. 87/19 del 12/03/2019 con cui:

“assevera l'utilizzo della volumetria - che si renderà disponibile (pari a 180.000 mc) a seguito dell'approvazione del progetto di "Rimodellamento delle quote di colmata finale - Rinverdimento e recupero della discarica con tecniche di Ingegneria Naturalistica" del proprio impianto sito in agro di Statte, contrada "Gravinola" - allo smaltimento dei residui provenienti dal "Ciclo di Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati", come è noto sottoposto alla privativa pubblica (SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE) secondo le indicazioni che saranno all'uopo disposte da AGER Puglia ai sensi della L.R. n. 24/12”.

Vista la nota prot. n. AOO_090-08/08/2019/11074 acquisita al prot. n. AOO_145/6721 del 09/08/2019 con cui la Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia afferma che *“In relazione al concetto di "pubblica utilità" appare opportuno evidenziare che, se in base alla disciplina speciale previgente la differenza tra "opera pubblica" e "opera di pubblica utilità" rilevava ai fini dell'applicazione di determinati provvedimenti normativi ed in particolare della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 circoscritta alle sole opere pubbliche, la normativa attualmente vigente fa rientrare piuttosto il concetto di "opera pubblica" come species del più ampio genus di "opera di pubblica utilità" quale intervento, pubblico o privato, finalizzato a soddisfare un interesse della collettività e quindi un interesse pubblico.*

Al fine di dimostrare i presupposti di cui all'art. 95 delle NTA del PPTR ed in particolare la pubblica utilità delle modifiche proposte, preso atto dell'Atto unilaterale d'obbligo" trasmesso dal gestore con nota prot. 141/19 del 05.04.2019, al fine di fornire un utile contributo per consentire il prosieguo del procedimento amministrativo in corso, la scrivente Sezione suggerisce di formalizzare tra le parti un accordo ai sensi dell'art. 9-bis della LR 24/2012 e ss.mm.ii., atteso che tale tipologia di accordo e finalizzato a soddisfare un pubblico interesse e possa costituire di fatto dichiarazione di pubblica utilità.

In conformità a quanto stabilito ai sensi dell'art. 9, comma 7 della LR 24/2012 e ss.mm.ii., il suddetto accordo bilaterale dovrà essere sottoscritto da AGER e dal Gestore dell'impianto, con esplicita indicazione della tipologia dei rifiuti conferibili, volumetrie, tariffe da applicare e flussi annui da avviare a smaltimento”.

Visto il verbale della conferenza di servizi del 25 ottobre 2022 in cui è riportata la dichiarazione del Direttore Generale di AGER – Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti: ***“ Omissis Alla luce di quanto esposto, anche al fine di contribuire alla valutazione della sussistenza di elementi di pubblica utilità del progetto in esame, come richiesto dalla Provincia, questa Agenzia ritiene che le volumetrie derivanti dall'autorizzazione del progetto di CISA assicurerebbero maggiore resilienza al sistema di gestione dei rifiuti urbani***



rapresentando un'alternativa eccezionale nel conferimento di FSC prodotto dagli impianti TMB pubblici in caso di blocco dei processi di lavorazione a valle, ovvero negli impianti di produzione di CSS e di termovalorizzazione. Risulta chiaro, conclude il direttore, che tali elementi (l'esclusività dei volumi in favore di AGER, e che disciplini gli obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato) dovrebbero essere espressamente previsti nell'atto autorizzatorio che per le modalità esecutive dovrà rinviare ad un accordo ex art. 9-bis tra l'AGER e il Gestore".

Vista la nota del 30 marzo 2023, acquisita al protocollo col n. 2861 del 4 aprile 2023, con la quale AGER ha dichiarato fra l'altro: " omissis Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell'ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore.

Si fa rilevare che, ove mai sussistano tutti i prescritti pareri favorevoli tecnici ed ambientali, le volumetrie dovranno essere finalizzate in via esclusiva ai conferimenti dei rifiuti prodotti dal trattamento della frazione indifferenziata raccolta nei Comuni Pugliesi su espressa disposizione di AGER nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa regionale con l'applicazione di una tariffa determinata secondo i criteri, le modalità ed i termini del MTR-2 e dei successivi metodi regolatori di settore approvati da ARERA".

Tutto ciò premesso in relazione al requisito della pubblica utilità si chiede di provvedere, prima della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, a stipulare un accordo ex art. 9-bis della L.R. n. 24/2012, tra AGER e la società CISA spa sull'esclusività dei volumi in ampliamento in favore di AGER, con obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato.

In relazione alla verifica delle alternative localizzative e/o progettuali, negli elaborati progettuali, a cui si rimanda, il proponente afferma che:

"Per quanto attiene, infine la dimostrazione della inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali, si specifica che la soluzione proposta è da applicare ad un'opera esistente, autorizzata ed in esercizio, in linea con la normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, all'interno del perimetro aziendale. Sono dunque oggettive nonché ovvie le ragioni per le quali non vi sono alternative alla ubicazione dell'intervento così come proposto.

Si ritiene necessario evidenziare che l'intervento proposto deve quindi essere considerato nei termini di una esigenza a supporto delle osservazioni di AGER Puglia e per quanto attiene alla verifica di alternative localizzative, si rappresenta che proprio l'economia in termini di consumo di suolo (ovvero l'utilizzo di altre discariche non



soggette ad analogo regime vincolistico) non ammette ipso facto altre opportunità localizzative, in quanto le stesse determinerebbero la c.d. perdita di opportunità”.

Inoltre con nota [prot. n. 000002660 del 30-03-2023](#) AGER ha dichiarato che

“Ager ha già fatto rilevare con proprie note del 6.6.2022 prot. n. 6324, del 4.7.2022 prot n. 7278, del 26.07.2022 prot. n. 7967, del 27.9.2022 prot. n. 8479 e del 24.10.2022 prot. n. 10294 le gravi criticità nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti del conferimento degli scarti di trattamento della frazione indifferenziata EER 190501 e 191212 presso gli impianti di smaltimento.

In particolare con la nota del 26.07.2022 prot. n. 7967 si evidenziava la necessità di valutare l’eventuale autorizzazione di ulteriori volumetrie, anche immediatamente disponibili, prioritariamente per gli impianti di smaltimento pubblici in concessione finalizzati al conferimento del rifiuto trattato EER 190501 e EER 191212 -Fsc-, quest’ultimo nel caso in cui non sussistano disponibilità per il conferimento presso gli impianti termovalorizzazione.

Si sottolineava che tali valutazioni devono ritenersi improcrastinabili, nelle more dell’attuazione di quanto prescritto dal Piano Regionale per i siti di smaltimento “pubblici”, al fine di scongiurare gravissime criticità nella gestione del ciclo del rifiuto indifferenziato con rilevanti ripercussioni sui servizi di raccolta sui territori.

Tanto precisato in via preliminare, si conferma, nell’ambito del presente procedimento, la necessità di volumetrie immediatamente disponibili presso impianti di smaltimento per far fronte alle criticità rappresentate ed in particolare al conferimento del rifiuto EER 191212 prodotti dagli impianti pubblici in concessione, facendo comunque salvi gli obblighi contrattuali posti a carico del gestore”.

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e delle motivazioni fornite da AGER in relazione all’inesistenza di alternative localizzative e/o progettuali e si ritiene che la formalizzazione dell’accordo ex art. 9-bis della L.R. n. 24/2012, tra AGER e la società CISA spa sostenga le motivazioni addotte dal proponente e da AGER.

Per quanto riguarda la Compatibilità con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all’art. 37, come esplicitati nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito “ **Arco Jonico Tarantino**”, si rappresenta quanto segue.

- **A.1 Struttura e Componenti Idro-Geo-Morfologiche:**

Il proponente afferma che *“l’intervento previsto non andrà ad alterare significativamente gli elementi seminaturali del paesaggio in cui va ad inserirsi: non vi è alcuna opera che genera interruzione e/o modificazione del regime delle acque, non si realizzano escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena; non vi è alcuna realizzazione di recinzioni che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la possibilità di spostamento della fauna, nonché trasformazioni*



del suolo che comportino l'aumento della superficie impermeabile; non si pone in essere nessuna trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, e qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici o alteri il profilo del terreno”.

- *A.2 Struttura e Componenti Ecosistemiche e Ambientali:*

Il proponente afferma che “l'intervento proposto non pone in essere alcuna trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva, in quanto si opera nell'area di una discarica controllata; non determina alcuna eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica. In effetti l'intervento ricade in un'area già trasformata, completamente priva di elementi vegetazionali e faunistici d'interesse, per cui non sono previste perdite di habitat e di specie di interesse naturalistico e pertanto non sussistono fattori di incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione della componente. Per quel che riguarda le formazioni di rilevante valore naturalistico, i cui elementi di criticità sono rappresentati, tra l'altro, dal disturbo antropico, se ne ricava che la riproducibilità dell'invariante è garantita dall'equilibrio ecologico che non viene

alterato dalla realizzazione delle opere a farsi all'interno del perimetro dell'impianto, già fisicamente disconnesso con l'ambiente esterno. L'ecosistema naturale originario è stato sostanzialmente trasformato dalla attività estrattiva svolta nei decenni scorsi. L'ecosistema che si riscontra ha mutato quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria, passando da un agroecosistema e ad un territorio significativamente antropizzato e peraltro le opere di ingegneria naturalistica previste sono finalizzate ad un recupero delle pregresse consistenze implementando il fattore di naturalità del contesto”.

- *A.3 Struttura e componenti antropiche e storico-culturali:*

Il proponente afferma che “l'intervento proposto non determina incidenze, in quanto non pregiudica il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali presenti, nonché i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici. Inoltre si ritiene che la sua realizzazione non pregiudichi gli orizzonti persistenti, le visuali panoramiche e i grandi scenari in quanto, seppure sussista un innalzamento della quota finale della colmata, l'intervento si svolge all'interno di un'area già sostanzialmente trasformata (ex cava ed oggi discarica) senza ulteriore consumo di suolo o compromissione di beni. Tuttavia una considerazione può essere svolta rispetto alle visuali panoramiche, tenuto conto che tale innalzamento determina un diverso effetto visuale, rispetto alla via Appia (dal basso) che in ogni caso, ed a prescindere dai



manufatti edilizi presenti (e legittimi) posti a valle della zona di colmata, si annulla nel fronte di versante retrostante; parimenti la visuale verso il mare (dall'alto), peraltro avara di visuali effettivamente utilizzabili (pubbliche), non subisce significativi effetti rispetto all'ambito di intervento ed alle modifiche dovute all'innalzamento della colmata in argomento".

Si prende atto di quanto affermato dal proponente e si ritiene che il progetto, così come più avanti prescritto, risulti compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR.

Tutto ciò premesso e considerato, **previa stipula di accordo ex art. 9-bis della L.R. n. 24/2012, da sottoscrivere prima della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, tra AGER e la società CISA spa sull'esclusività dei volumi in ampliamento in favore di AGER, con obblighi in capo al gestore, in particolar modo in materia di conferimenti e tariffe, al fine di soddisfare le esigenze del sistema pubblico relativamente alla gestione della FSC derivante dal trattamento dell'indifferenziato**, si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio con prescrizioni, del provvedimento di **Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, da rilasciarsi da parte della Giunta Regionale come previsto dalla DGR n. 458 dell'08.04.2016 e da D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021**, per il "progetto di "rimodellamento del profilo di colmata finale della discarica e relativo rinverdimento con tecniche di ingegneria naturalistica (IPPC 5.4)", in quanto lo stesso, pur in contrasto con le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 54 comma 2 lettera a5, 63 comma 2 lettera a4, 72 comma 2 lettera a1, 73 comma 4 lettera a1 delle NTA del PPTR, risulta compatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR e ammissibile ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni:

- *siano attuate tutte le misure di mitigazione previste in progetto;*
- *durante le fasi di realizzazione delle opere siano evitate, in aree esterne a quelle di intervento, le trasformazioni e rimozioni della vegetazione arborea, nonché la rimozione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ponendo attenzione all'organizzazione del cantiere.*

La Funzionaria P.O.

Ing. Grazia Maggio

Il Dirigente

Arch. Vincenzo Lasorella